

Sentenza n. 15/2023 pubbl. il 05/01/2023

RG n.

Repert. n.

del 05/01/2023

N. R.G.



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE D'APPELLO DI MILANO**

Sezione prima civile

nelle persone dei magistrati:

**dr.ssa Carla Romana Raineri**

**Presidente relatore**

**dr.ssa Rossella Milone**

**Consigliere**

**dr.ssa Silvia Brat**

**Consigliere**

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa promossa in grado d'appello con atto notificato in data 22.05.2020

DA

), rappresentata e difesa dall'avv.

ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in

, giusta

procura in atti.

**APPELLANTE**

**CONTRO**

), rappresentata e difesa dall'avv.

ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in

, giusta procura in atti.

**APPELLATA**

pagina 1 di 12

Firmato Da: PITTONI PATRIZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7a6c3683404123 1a1f8206332259f3a  
Firmato Da: RAINERI CARLA ROMANA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3ab2937caef67a8b3f5a53e5039213



Per

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, *contrariis reiectis*, così giudicare: **NEL MERITO**

- accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte in narrativa e da intendersi qui per intero trascritte, la fondatezza dell'appello ivi interposto e, per l'effetto,
- riformare la sentenza n.
  - rigettando in toto le domande formulate da controparte nel processo di primo grado e sconsuendo le risultanze di cui alla CTU pur acquisita poiché inattendibili, con conferma del saldo Banca;
  - in subordine, ricalcolando il saldo del conto corrente n. (già n. , accogliendo l'eccezione di prescrizione della Banca.
  - In via di ulteriore subordine, rideterminare l'obbligo di restituzione accertato dalla sentenza gravata e, per l'effetto, quantificarlo nella minore somma così come indicata nella narrativa del presente atto di appello e determinata dalla CTU contabile di primo grado, accertando e dichiarando che gli interessi legali dovuti dalla Banca decorrono dalla data di costituzione in mora per tutti i motivi rassegnati in narrativa.
- con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio, compenso professionale, IVA e C.P.A., come per legge, oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%.

Per

Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decidere:

**IN VIA PRINCIPALE:**

**1) RIGETTARE** l'appello svolto dalla Banca volto alla modifica del capo della sentenza di Primo Grado circa la presunta fondatezza dell'eccezione di prescrizione in quanto infondato in fatto ed in diritto confermando sul punto il contenuto della sentenza del Tribunale di Milano.

**2) ACCOGLIERE** il proposto appello relativamente alla richiesta di decorrenza degli interessi legali dalla data di messa in mora in luogo di quello della chiusura del conto corrente.

**3) PROVVEDERE** alla correzione dell'errore materiale relativamente all'importo dovuto dalla banca in restituzione rispetto a quanto accertato illegittimo nel primo grado del giudizio pari ad € 268.068,29 in luogo di € 298.068,29.



IN VIA INCIDENTALE:

- 4) **ACCOGLIERE** il proposto appello incidentale e per l'effetto **CONDANNARE** Banca alla restituzione della somma illegittimamente addebitata sul conto corrente a titolo di CMS pari ad € 49.303,77, oltre agli interessi legali dalla costituzione in mora sino al saldo effettivo.
- 5) Confermare per il resto l'impugnata sentenza
- 6) **CONDANNARE** la Banca appellante al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore in quanto antistatario.

#### Fatto e svolgimento del giudizio di primo grado

Con atto di citazione, notificato in data 06.05.2017, la società conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Milano, in relazione al contratto di conto corrente n. stipulato in data 15.04.1983 ed estinto in data 29.09.2011, affinché venisse accertata e dichiarata la nullità dell'art. 7 delle Condizioni Generali di Contratto in relazione alla mancata determinazione degli interessi ultra legali, alla capitalizzazione trimestrale degli interessi in conto corrente, nonché alla mancata pattuizione per iscritto della commissione di massimo scoperto applicata, da ritenersi altresì nulla per difetto di causa.

Per l'effetto, domandava la condanna della Banca alla restituzione di ogni somma indebitamente annotata in conto corrente, con rifusione delle spese di lite.

Si costituiva eccependo, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione del diritto fatto valere da controparte con riguardo al periodo anteriore al 9.05.2006, termine decennale da calcolare a ritroso rispetto alla notifica dell'istanza di mediazione del 9.05.2016, interruttiva del decorso della prescrizione.

Nel merito, chiedeva l'integrale rigetto delle domande avversarie poiché infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, la conferma della legittimità degli addebiti effettuati sul conto corrente oggetto di controversia, a titolo di interessi, competenze, spese e commissioni.

La causa veniva istruita documentalmente e mediante consulenza tecnica contabile sul rapporto di conto corrente oggetto di causa.



Con sentenza n. \_\_\_\_\_, pubblicata il 24.02.2020 il Tribunale di Milano:

- in via preliminare, rigettava l'eccezione di prescrizione sollevata dalla Banca sul presupposto, corroborato in sede di CTU, della natura affidata del conto corrente e della conseguente natura ripristinatoria delle rimesse eseguite in corso di esecuzione del rapporto;
- accoglieva la domanda attorea di nullità dell'art. 7 delle Condizioni Generali di Contratto con riferimento tanto alla mancata determinazione del tasso di interesse ultra legale, quanto all'illegittima applicazione di interessi anatocistici;
- per l'effetto, disponeva il ricalcolo del saldo mediante applicazione del tasso legale in luogo di quello ultra legale, con sottrazione degli interessi anatocistici applicati dalla Banca fino al 30.06.2000 (avendo l'istituto di credito dato di prova di essersi adeguato alla Delibera CICR del 01.07.2000);
- rigettava la domanda di nullità della commissione di massimo scoperto applicata in corso di esecuzione del rapporto sul presupposto che, alla data di stipula del contratto, non esisteva una disposizione normativa che imponesse la forma scritta per la valida pattuizione dei contratti bancari;
- condannava \_\_\_\_\_ al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 298.068,29 maggiorata di interessi legali dalla data di chiusura del conto sino al saldo effettivo, oltre alle spese di giudizio.

### Il giudizio di appello

La sentenza n. \_\_\_\_\_ del Tribunale di Milano è stata impugnata da \_\_\_\_\_ per i seguenti motivi:

1. erroneo rigetto dell'eccezione di prescrizione;
2. erronea individuazione del *dies a quo* di decorrenza degli interessi dovuti dalla Banca, nonché erronea quantificazione del *quantum debeatur*.

Con il primo motivo, parte appellante ha censurato l'impugnata sentenza nella parte in cui il Tribunale ha accertato la natura affidata del rapporto di conto corrente basandosi su meri elementi presuntivi. Secondo la Banca, al contrario, l'esistenza di un fido potrebbe essere provata solo mediante contratto scritto di affidamento che, nel caso di specie, non risulta essere stato prodotto dall'odierna appellata, su





cui gravava il relativo onere probatorio. Pertanto, stante l'assenza di prova sull'esistenza di un fido da ripristinare, tutte le rimesse intervenute sul conto avrebbero dovuto considerarsi solutorie, con conseguente fondatezza dell'eccezione di prescrizione per il periodo antecedente alla data del 9.05.2006.

La Banca si duole, altresì, che il giudice, in aderenza alle conclusioni dell'espletata CTU, abbia ritenuto non desumibili dalla documentazione versata in atti i limiti del fido (che, per l'effetto, sono stati individuati nella massima esposizione rinveniente tempo per tempo), pur essendo gli stessi espressamente indicati negli estratti conto.

Parte appellante lamenta, infine, l'adesione del giudice di primo grado alle risultanze della CTU, sebbene condotta sulla base di una metodologia errata. Secondo l'appellante, invero, il consulente avrebbe dovuto verificare l'esistenza di rimesse solutorie sulla base del saldo progressivo come risultante dagli estratti conto e non, invece, sulla base del saldo rettificato.

Con il secondo motivo, parte appellante si duole che il Tribunale abbia erroneamente fatto decorrere gli interessi legali sulla somma ritenuta dovuta dalla Banca a partire dalla data di estinzione del conto (29.09.2011), anziché da quella di costituzione in mora (9.12.2015). La Banca lamenta, altresì, un errore materiale del giudice di prime cure laddove ha condannato al pagamento della somma 298.068,29, in luogo della minor somma di euro 268.068,29 accertata dal CTU.

Chiede pertanto, in via di subordine, che la condanna della Banca venga ridotta a tale ultimo importo, con interessi legali a far data dal 9.12.2015.

Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello principale e proponendo, a sua volta, appello incidentale relativamente al capo della sentenza di primo grado che ha negato la restituzione dell'importo addebitato a titolo di Commissioni di Massimo Scoperto.

### **La valutazione della Corte**

L'appello principale è solo parzialmente fondato.

Il primo motivo non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

Il conto corrente era stato acceso nel 1983, quindi prima dell'entrata in vigore del Testo Unico Bancario; pertanto, all'epoca dell'apertura, il contratto di affidamento non doveva avere necessariamente forma scritta, come invece prescritto dall'art. 117 TUB entrato in vigore nel 1992.



Nel presente contenzioso l'esistenza di un affidamento, sin dall'apertura del conto corrente, risulta dimostrata, in primo luogo, dalla documentazione prodotta dalla società ricorrente in primo grado. Negli estratti conto, invero, è indicato il tasso per apertura di credito puntualmente applicato dalla Banca in sede di liquidazione degli interessi (doc. 9 fascicolo primo grado ).

La natura affidata del conto è stata, altresì, accertata in concreto dal CTU, il quale ha ritenuto che nel caso in esame vi fossero una "serie di plurimi inequivoci elementi" comprovanti "in modo chiaro, preciso e concordante" l'esistenza di affidamenti (relazione peritale pag. 8). In particolare, il CTU ha, correttamente ad avviso della Corte, desunto la natura affidata del conto dai seguenti elementi fattuali:

- l'addebito di commissione di massimo scoperto calcolato sul picco dell'utilizzato;
- il perdurante saldo negativo del conto per decenni senza che vi sia mai stata richiesta di rientro da parte dalla Banca;
- il sistematico pagamento di assegni con saldo conto in passivo;
- l'indicazione, nel riepilogo competenze trimestrali, di voci di spesa quali, letteralmente, "Liquidazione trimestrale conti affidati".

La rilevanza dell'accertamento tecnico effettuato - in concreto - in sede di CTU, ai fini della decisione, è ormai orientamento giurisprudenziale consolidato della Suprema Corte.

Peraltro, le conclusioni del CTU sul punto non sono state oggetto di contestazione da parte del consulente della Banca che, al contrario, nell'ambito della corrispondenza intrattenuta con il CTU, ha riconosciuto l'esistenza di un fido di fatto. Nella missiva del 17.05.2018, infatti, il consulente di parte appellante affermava testualmente: "ritengo che il fido di fatto debba essere individuato utilizzando tutte le informazioni desumibili dagli e/c depositati. In particolare:

- il prospetto "elementi per il conteggio delle competenze" riporta per diversi periodi l'importo del fido nella colonna "limiti"
- in mancanza di tale informazione, nei giorni in cui risulta l'applicazione anche del tasso extra fido, è comunque possibile desumere l'affidamento dai numeri debitori sui quali viene applicato il tasso di interesse entro fido;
- infine, è possibile desumere il fido di fatto dal prospetto di calcolo della commissione di massimo scoperto nei giorni in cui, essendo il conto andato fuori fido, viene applicata l'aliquota di CMS più alta sulla parte eccedente l'affidamento."<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Allegato 2.2018.05.17 alla relazione peritale definitiva.



La circostanza che il c/c fosse affidato deve ritenersi, peraltro, pacifica in quanto mai contestata dalla Banca nel corso del giudizio di primo grado. Ne deriva che, anche a prescindere dalle risultanze della CTU, il dato fattuale della concessione di un affidamento deve ritenersi provato ai sensi dell'art. 115 c.p.c.: tale norma impone, infatti, di prescindere da eventuali indagini sulla forma richiesta dal contratto di affidamento bancario, atteso che il giudice "*deve astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale, ritenendolo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti*" (Cass. civ. Sez. III, 17/06/2016, n. 12517)".

Si rileva altresì, ad ulteriore conferma dell'esistenza di un affidamento, che la stessa difesa della Banca in primo grado allegava la legittimità dell'applicazione delle CMS affermando che la finalità della medesima era da individuarsi nella "*remunerazione della prestazione della banca consistente nell'integrale ed immediata messa a disposizione dei fondi di cui ALL'APERTURA DI CREDITO a semplice richiesta del cliente*" (pag.28 della comparsa di costituzione in primo grado).

È stata quindi la stessa \_\_\_\_\_, nel corso dei propri scritti difensivi del primo grado di giudizio, a riconoscere l'esistenza di un'apertura di credito, giustificando, proprio in ragione di tali affidamenti, la legittimità degli addebiti di commissioni di massimo scoperto.

Appare, dunque, del tutto incoerente e contraddittorio l'impianto difensivo della Banca che, dopo essersi difesa in primo grado affermando la legittimità della CMS in quanto avente funzione remuneratoria dello sforzo organizzativo della concessione di un'apertura di credito, deduce poi, in sede di appello, l'assenza di aperture di credito.

Del pari incoerente si rivela la difesa di \_\_\_\_\_ laddove, nell'ambito del primo motivo di appello, dapprima sostiene la mancanza di prova in ordine alla natura affidata del conto per poi affermare, al fine di contestare l'affermazione del Tribunale secondo cui i limiti del fido dovevano individuarsi nella massima esposizione rinveniente tempo per tempo, che i limiti degli affidamenti concessi erano espressamente indicati nella voce "limiti" della liquidazione trimestrale degli interessi debitori, così confermando implicitamente la sussistenza di un fido.

L'accertata natura affidata del conto corrente per le ragioni di cui sopra non è, tuttavia, di per sé idonea ad escludere l'esistenza di rimesse di natura solutoria, ben potendo, in concreto, essere intervenuti





versamenti oltre il limite del fido accordato, qualificabili, dunque, come "solutori". Come chiarito dalla nota sentenza della Sezioni Unite della S.C. (SS.UU n. 24418/2010), infatti, si considerano pagamenti solutori non solo i versamenti eseguiti su un conto in passivo cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, ma anche quelli destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'affidamento.

Una siffatta evenienza non è, tuttavia, riscontrabile nel caso di specie.

Il CTU, sulla base della documentazione versata in atti, ha, infatti, constatato l'assenza di pagamenti di interessi o di competenze di altra natura per sconfini o extrafido, così escludendo in concreto l'esistenza di rimesse di natura solutoria.

Tale conclusione risulta ulteriormente avvalorata dalla circostanza per cui la Banca ha solo sporadicamente applicato doppi tassi debitori nelle liquidazioni degli interessi e, in occasioni di tali sporadiche applicazioni, non ha comunque mai addebitato la "penale conti non affidati", sebbene contrattualmente prevista, a riprova che non si trattasse di sconfini, bensì di una doppia linea di credito.

Sostiene parte appellante che i differenti tassi sarebbero da ricondurre: l'uno al fido concesso e l'altro all'extrafido. Ciò dimostrerebbe, in tesi, l'esistenza di rimesse effettuate oltre i limiti del fido. In particolare, la Banca ha allegato la presenza di sette versamenti che, a suo dire, avrebbero carattere solutorio per complessivi euro 515.074,99.

La tesi non merita condivisione.

Il CTU - con argomentazioni del tutto logiche ed esaurienti, che questa Corte ritiene di condividere - ha avuto modo di chiarire che l'applicazione di tassi differenti è da ricondurre non già alla presenza di sconfini, quanto piuttosto alla circostanza che sul medesimo conto fossero attive due linee di credito o, comunque, un diverso utilizzo della stessa linea di credito.

A ciò si aggiunga che, come già precisato da questa Corte in un caso analogo, *"non vi è ragionevole certezza che il tasso più elevato si riferisca a saldi di conto corrente fuori fido, in quanto l'apertura di credito potrebbe prevedere tassi differenti a seconda dei livelli di utilizzo del fido e non necessariamente implicare il superamento dello stesso."* (in App. Milano n. 4998/2019)





In ogni caso, a prescindere da siffatta questione, le rimesse oggetto di contestazione sarebbero comunque da considerarsi ripristinatorie. Ciò in quanto, come argomentato dal consulente in modo esauriente e condivisibile, al momento in cui si verificarono le presunte rimesse solutorie, l'esposizione netta della correntista, epurata delle poste nulle, rientrava nei limiti del fido concesso, con la conseguenza *“quelle che vengono descritte dalla banca come rimesse extrafido (e quindi solutorie) sono in realtà rimesse intra-fido (e pertanto ripristinatorie)”* (cfr. relazione peritale pag. 20).

Né vale sostenere, come dedotto da parte appellante, che le rimesse solutorie dovrebbero essere individuate sulla base del saldo risultante dagli estratti conto e non sulla base del saldo rettificato. Come questa stessa Corte ha già avuto modo di chiarire, infatti, per l'individuazione delle rimesse aventi una funzione di pagamento *“non ci si può affidare alla contabilità della Banca e alle sue periodiche risultanze finali, in quanto queste sono spesso soltanto apparenti e virtuali [...] Occorre prima effettuare una ricostruzione contabile del conto corrente bancario, depurandolo dalle conseguenze contabili di clausole e prassi nulle e inefficaci, con le quali la Banca ha appesantito indebitamente il passivo e/o lo scoperto di conto corrente del cliente e soltanto dopo potrà stabilirsi, in relazione al limite dell'affidamento accordato dalla Banca, se i singoli versamenti eseguiti abbiano avuto una reale ed effettiva natura solutoria.”* (App. Milano n. 176/2020). Il principio è stato di recente ribadito anche dalla Suprema Corte secondo cui *“Per verificare se un versamento effettuato dal correntista nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente abbia avuto natura solutoria o solo ripristinatoria, occorre, all'esito della declaratoria di nullità da parte dei giudici di merito delle clausole anatocistiche, previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente determinare il reale passivo del correntista e ciò anche al fine di verificare se quest'ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento. L'eventuale prescrizione del diritto alla ripetizione di quanto indebitamente pagato non influisce sulla individuazione delle rimesse solutorie, ma solo sulla possibilità di ottenere la restituzione di quei pagamenti coperti da prescrizione”* (Cass. n. 9141/2020).

In conclusione, posto che per tutte le ragioni di cui si è dato ampiamente conto il c/c oggetto di causa era certamente affidato e posto, altresì, che il CTU, facendo correttamente applicazione del criterio del saldo rettificato, ha escluso la presenza di rimesse di natura solutoria, non può che condividersi la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di prescrizione sollevata dalla Banca. Ciò in quanto, secondo il noto *dictum* delle Sezioni Unite, i versamenti di natura ripristinatoria non costituiscono “pagamenti”, con la conseguenza che la prescrizione decennale dell'azione di ripetizione



delle somme addebitate inizia a decorrere dalla chiusura del rapporto, nel caso di specie intervenuta in data 29.09.2011.

Il primo motivo di appello deve, pertanto, essere rigettato.

Meritevole di accoglimento si rivela, invece, il secondo motivo di appello con cui la Banca lamenta l'erronea individuazione da parte del Tribunale del *dies a quo* di decorrenza degli interessi legali, nonché del *quantum debeatur*.

Quanto alla decorrenza degli interessi, costituisce principio di diritto consolidato quello per cui, nelle ipotesi di indebito oggettivo, gli interessi legali decorrono, *ex art.* 2033 c.c., dal giorno della domanda giudiziale o degli eventuali atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c. (SS.UU. n.15895/2019).

Ne consegue la doverosa riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui ha condannato la Banca al pagamento degli interessi legali a far data dalla chiusura del conto (29.11.2011), anziché dal giorno della costituzione in mora (09.12.2015).

Sul punto, peraltro, conviene anche parte appellata, la quale ha dato atto di aver espressamente rinunciato in sede di atto di precetto (doc. 19) agli interessi maturati tra la data di chiusura del conto e quella di messa in mora.

Relativamente al *quantum debeatur*, ritiene la Corte che il giudice di prime cure sia incorso in un evidente errore materiale nel condannare \_\_\_\_\_ al pagamento della somma di euro € 298.068,29 in luogo della minor somma di euro 268.068,29 accertata dal consulente tecnico, alle cui conclusioni il Tribunale ha integralmente aderito.

Anche relativamente a tale profilo non vi è stata contestazione da parte di \_\_\_\_\_ la quale, in sede di conclusioni, ha chiesto di "*PROVVEDERE alla correzione dell'errore materiale relativamente all'importo dovuto dalla banca in restituzione rispetto a quanto accertato illegittimo nel primo grado del giudizio pari ad € 268.068,29 in luogo di € 298.068,29.*"

La sentenza dovrà, pertanto, sul punto essere riformata.

Quanto all'appello incidentale si osserva quanto segue.

Parte appellata censura l'impugnata sentenza nella parte in cui il giudice ha rigettato la domanda di nullità per difetto di forma della Commissione di Massimo Scoperto applicata dalla Banca ritenendo, per l'effetto, legittimi gli importi addebitati da quest'ultima a tale titolo.



Il Tribunale ha motivato il rigetto in ragione del fatto che, al momento della stipula del contratto (15.04.1983), non esisteva una disposizione normativa che imponesse la forma scritta per i contratti bancari, con la conseguenza che la CMS poteva considerarsi legittima anche in assenza della relativa pattuizione.

L'appello incidentale è fondato.

Vero è che il contratto è stato stipulato in epoca antecedente all'entrata in vigore dell'art. 117 TUB, con la conseguenza che la mancata pattuizione per iscritto della CMS non ne determina la nullità per difetto di forma. Tuttavia, nel caso di specie, la CMS deve, comunque, ritenersi nulla per indeterminatezza dell'oggetto.

Anche a voler considerare la prolungata non contestazione degli estratti dai quali emerge l'applicazione della CMS, dai medesimi non è dato evincere le modalità della sua applicazione, non essendo indicato il "determinato numero di giorni" minimo richiesto ed, inoltre, non ravvisandosi alcun riferimento temporale allo scoperto: ossia, non si comprende se sia sufficiente un giorno, o differenti giorni, consecutivi o non e, nel silenzio, il cliente non è in grado di conoscere a priori quando sorgerà l'obbligo di dover corrispondere la suddetta commissione.

In assenza di tali indicazioni non può nemmeno ravvisarsi un vero e proprio accordo delle parti su tale pattuizione accessoria, con la conseguenza che l'applicazione della commissione di massimo scoperto si traduce in una mera imposizione unilaterale della Banca, che non trova legittimazione in una valida convenzione consensuale.

Alla nullità *ex art.* 1346 c.c. della commissione di massimo scoperto consegue la condanna della Banca alla restituzione dei relativi addebiti da quantificarsi, alla luce degli estratti scalari prodotti in atti (docc. 22 e 22bis fascicolo primo grado appellata) e della consulenza di parte non contestata da  
, in euro 49.303,77, oltre interessi legali dalla costituzione in mora.

Si rileva, infine, che la Banca non ha dato atto di aver eseguito la sentenza di primo grado, né tanto meno ha chiesto la restituzione di quanto corrisposto. Le statuizioni della Corte, pertanto, non potranno tenere conto degli esiti dell'impugnata sentenza e dei pagamenti eventualmente intervenuti.

Le spese processuali del primo grado di giudizio restano disciplinate come da impugnata sentenza, stante l'assenza di un motivo di gravame sul punto e tenuto, altresì, conto dell'esito finale della lite che



vede la Banca, comunque, soccombente. Sono, invece, poste ad integrale carico dell'appellante le spese processuali del presente grado, atteso che la emananda pronuncia non solo conferma la statuizione di primo grado - al netto dell'errore materiale - ma, in accoglimento dell'appello incidentale, riconosce alla parte appellata un credito ulteriore. La liquidazione, nella misura di cui al dispositivo, tiene conto del valore della lite, dell'impegno difensivo profuso e dei parametri cui al D.M. 55/2014 (valori medi in assenza di attività istruttoria).

**P.Q.M.**

La Corte, definitivamente pronunciando nella causa RG promossa da  
.. nei confronti di .., così dispone:

- in parziale accoglimento dell'appello principale e in accoglimento di quello incidentale, condanna .. al pagamento, in favore di .., della somma di euro 317.372,06, oltre interessi legali dalla data del 9.12.2015 al saldo;
- conferma nel resto l'impugnata sentenza;
- condanna .. al pagamento delle spese processuali del grado che liquida, in favore della parte appellata, in euro 13.560,00 oltre spese generali ed accessori di legge;

*Così deciso in Milano, in Camera di Consiglio, il 22.12.2022*

*Il Presidente relatore  
Carla Romana Raineri*

i

